

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 NOV. 1999

ADDI' 23 NOV. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMEO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MAREONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
 OMISSIS

ASSENTI: AMATI, BONADONNA, DONATO.

DELIBERAZIONE N° 5602

Oggetto : Proposta di legge regionale concernente:
 "Il Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000".



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000.

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO l'articolo 22, punto 3 dello Statuto regionale;
- VISTA la legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, recante norme in materia di bilancio e contabilità;
- VISTO il progetto di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000, predisposto dall'Assessore Economia e Finanza regionale;
- SENTITA la relazione dell'Assessore all'Economia e Finanza regionale;

DELIBERA



- a) di approvare la proposta di legge regionale concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000, allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante, unitamente ai prospetti ed agli elaborati;
- b) di sottoporre la presente proposta di legge regionale all'esame ed approvazione del Consiglio regionale;



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

(Deliberazione di Giunta regionale n.5602 del 23 novembre 1999)

"Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000"



ART. 1


1. Il totale generale delle entrate della Regione per l'anno finanziario 2000 è approvato in lire 33.408.126.883.260 in termini di competenza ed il lire 41.676.390.347.287 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l'anno finanziario 2000, sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (Tabella "A").

ART. 2

1. Il totale generale delle spese della Regione per l'anno finanziario 2000 è approvato in lire 33.408.126.883.260 in termini di competenza ed in lire 41.676.390.347.287 in termini di cassa.
2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2000, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all'annesso stato di previsione riportato nella Tabella "B". Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni. L'erogazione delle spese comprese nel settore "partite di giro" è consentita nei limiti e subordinatamente all'avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli.
3. Gli stanziamenti attribuiti alla competenza dei capitoli iscritti alla predetta Tabella "B", sono comprensivi delle somme destinate alla copertura di impegni programmatici, assunti nel precedente esercizio finanziario, conseguenti ad obbligazioni giuridicamente perfette scadenti entro il termine del presente esercizio.
4. L'utilizzazione della somma iscritta al capitolo 52150 dello stato di previsione della spesa è subordinato al formale accertamento della relativa entrata nel corrispondente capitolo.
5. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000.

ART. 3

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l'arco di tempo relativo agli anni 2000/2002.


IL PRESIDENTE




ART. 4

1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa:
 - a) l'elenco n. 1 concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alle denominazioni dei capitoli numeri 16310, 16313, 16316, 16319;
 - b) l'elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento;
 - c) l'elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;
 - d) l'elenco n. 4 concernente i fondi globali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi;
 - e) l'elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l'anno 2000 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per nuovi interventi finalizzati agli investimenti per l'importo di lire 1.211.381.765.563. In applicazione della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 37, è altresì autorizzata l'assunzione sei mutui indicati nell'elenco 5bis concernente interventi per investimenti contenuti nei corrispondenti elenchi degli anni precedenti, per l'ammontare di lire 175.286.347.038.
2. I mutui di cui alla lettera e), comma 1, per il complessivo ammontare di lire 1.386.668.112601, sono stipulati ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 7 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di 35 anni e minima di 10 anni.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa di bilancio, per tutta la durata dell'ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti; tale onere è iscritto ai capitoli 15417 e 15427 della spesa a partire dall'esercizio finanziario 2000.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui di cui alla lettera e) del comma 1, con propri atti deliberativi, nei limiti alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
5. Nel caso in cui, in sede di contrazione di mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 2 risultino meno onerose di quanto previsto al comma 4, o che le operazioni stesse, in tutto o in parte, debbano essere dilazionate nel tempo o avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi nell'entità degli stanziamenti annuali alla diversa decorrenza e durata nel tempo sono annualmente regolati con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
6. Non si può procedere prima del 1° luglio 2000 alla stipulazione dei mutui di cui alla lettera e) del comma 1.
7. E' altresì iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale al capitolo 04130 con lo stanziamento di lire 1.174.944.756.903 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all'iscrizione del presunto saldo finanziario negativo connesso alla gestione dei pregressi esercizi. L'autorizzazione alla eventuale contrazione di tale mutuo può essere disposta con successivo provvedimento legislativo regionale a seguito dell'accertamento dell'effettiva consistenza del predetto saldo.

Il 



ART. 5

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi degli articoli 10 della legge 10 maggio 1970, n.281 e 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l'emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, determinando le condizioni e le modalità dell'operazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario.
3. Il rimborso del prestito obbligazionario viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensivi degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio prestito.
4. In relazione a tale garanzia, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.
5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all'ottenimento di uno o più rating, in funzione delle caratteristiche del prestito stesso. Per perseguire queste finalità nel caso di mutamento degli attuali advisors, la Giunta si determina, sentita la competente commissione consiliare permanente.
6. L'onere per l'attuazione del presente articolo, quantificato in annuali lire 1.500 milioni, grava sullo stanziamento del capitolo 15426 del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2000/2002.
7. La disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 4 non trova applicazione relativamente a quanto previsto nel presente articolo. E' confermato il disposto di cui al sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

ART. 6

1. Sono confermate le disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge regionale 3 giugno 1994, n. 17 e quelle contenute nell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1995, n. 25 per quanto concerne la gestione dei capitoli di spesa del bilancio del Consiglio, corrispondente ai capitoli dal

1. 2000/2002

Aut.

11101 al 11114, mediante le aperture di credito da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. E' consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei dirigenti dell'ufficio cerimoniale, dell'ufficio autonomo di collegamento con l'Unione Europea con sede a Bruxelles, nonché di funzionari di 8^a qualifica funzionale degli uffici 7° e 3° rispettivamente dei settori 19 e 49. E' altresì consentita l'emissione di ordini di accreditamento in favore dei funzionari di 8^a qualifica funzionale in servizio presso l'ufficio provveditorato e contabilità e l'ufficio stampa del settore 2 della Giunta, anche al fine dello svolgimento della funzione economica per le strutture della presidenza della Giunta.

3. Sono confermate per l'anno 2000 e per il bilancio 2000/2002 le disposizioni contenute negli articoli 40, 45, 46 e 47 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 33 nonché le norme della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni.

ART. 7

1. Per il pagamento dei titoli di spesa emessi e non estinti entro l'anno finanziario 1999 a carico degli esercizi 1997 e precedenti, ovvero per i quali le strutture amministrative ne abbiano ordinato l'emissione entro lo stesso termine, è consentita l'immediata riemissione dei titoli stessi a carico dell'esercizio 2000. Agli adempimenti contabili occorrenti per l'erogazione di tali ultime spese provvede direttamente il settore 11, ragioneria dell'assessorato competente in materia di economia e finanza.

2. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti di cui al presente articolo sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell'Ufficio di presidenza.

ART. 8

1. Le somme iscritte in conto residui afferenti agli esercizi 1998 e 1999 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2000, per le quali sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 1999, ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 16, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla predetta richiamata disposizione, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 15/1977, di concerto con le strutture competenti per materia.

2. Per l'anno 2000 è sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative regionali che dispongono deroghe alla norma di cui al comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 15/1977.

A. Li

A. Li

ART. 9

1. Agli eventuali maggiori oneri connessi al concorso finanziario della Regione per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di cui alla legge regionale 1° settembre 1993, n. 41, non coperti dallo stanziamento del capitolo 42172, si provvede attraverso l'utilizzazione delle risorse che residuano sui capitoli 42110 e 42120 in conseguenza dell'applicazione delle norme sul contenimento e sul controllo della spesa di cui all'articolo 3 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2000.

